

# CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 100 di deliberazione

TARANTO, li 19.03.2014

**Oggetto: Riscossione contributi di bonifica - Convenzione integrativa con la SOGET s.p.a..**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la delibera di G.R. n.1481 del 4.7.2011 - convalidata e ratificata con Decreto del Presidente della Regione n.1123 del 28.12.2011 - e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.701 del 4.7.2011, prorogato con Decreti Presidenziali n.1125 del 29.12.2011, n.21 del 23.1.2013 e n.25 del 21.1.2014, con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;

**CONSIDERATO** che il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto ha affidato con convenzione del 5.5.2005 alla SO.G.E.T. S.p.A. in qualità di concessionario del servizio di riscossione tributi per la provincia di Taranto, la riscossione dei contributi di bonifica di competenza del Consorzio medesimo;

**PRESO ATTO** che detta convenzione è stata annualmente prorogata ex lege fino alla fine del periodo transitorio indicato, da ultimo ai sensi dell'art.1 comma 610 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), alla data del 31 dicembre 2014;

**RITENUTO** - al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 3, c.4 e 5 della L.R. 21.6.2011 n. 12 il quale prevede che l'esazione dei contributi consortili deve avvenire prioritariamente attraverso l'invio di apposito "avviso" trasmesso dal Consorzio o dall'esattore - di procedere ad una integrazione della convenzione in essere con la Soc. SOGET s.p.a. per meglio dettagliare le condizioni del servizio in argomento, secondo lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**ATTESA** l'urgenza di procedere alla emissione dei contributi di bonifica, codice tributo 630, al fine di avviare quanto prima il Consorzio verso l'autonomia finanziaria, come reiteratamente sollecitato dalla Regione Puglia;

## **ADEMPIMENTI CONTABILI**

Il presente provvedimento essendo di natura prettamente regolamentare non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

**Il Direttore Generale  
e Direttore del Servizio Amministrativo  
(Dott. Angelo D'ANDRIA)**



**DELIBERA**

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, ed in esecuzione dell'art.3 della L.R. 12/2011, l'integrazione della convenzione sottoscritta con la SOGET s.p.a. in data 5.5.2005 alle condizioni riportate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, conseguentemente, previa sottoscrizione della predetta convenzione, alla SOGET s.p.a con sede legale in Pescara, l'attività di riscossione dei contributi di bonifica emessi da questo Consorzio per l'anno 2014;
- di dichiarare, per quanto in narrativa, urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo.

**DISPONE**

Il presente atto é trasmesso all'Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Ufficio Bonifiche.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Giuseppantonio Stanco)**



## **CONVENZIONE INTEGRATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI IMPOSTI DAL CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA DI TARANTO**

### **PREMESSO**

- Che il Consorzio di Bonifica Storna e Tara di Taranto ha affidato con convenzione del 5.5.2005 alla SO.G.E.T. S.p.A. in qualità di concessionario del servizio di riscossione tributi per la provincia di Taranto, la riscossione dei contributi di bonifica di competenza del Consorzio medesimo;
- Che l'art. 3 del D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, ha previsto disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione con la soppressione del sistema di affidamento in concessione attribuendo le funzioni all'Agenzia delle Entrate che le esercita tramite la società Riscossione Spa e/o anche tramite le società da quest'ultima partecipate;
- che ai sensi del comma 24 del medesimo art. 3 le aziende concessionarie, fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'art. 53, co. 1, D. Lgs. 446/97;
- che la Soget Spa, con atto del notaio Mastroberardino in Pescara, in data 25.09.2006, ai sensi del comma 24 del medesimo articolo, ha provveduto allo scorporo del ramo d'azienda delle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché quelle di cui all'art. 53, co. 1, D. Lgs. 446/97, con trasferimento di tali attività alla società beneficiaria Soget società gestione entrate e tributi spa di seguito denominata Società;
- che in virtù della scissione societaria, la nuova Società potrà proseguire ex lege nell'attività di riscossione, salvo diversa determinazione dell'Ente, fino alla fine del periodo transitorio indicato e prorogato, da ultimo, con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) alla data del 31 dicembre 2014;
- che in tal senso continuano a far capo alla SO.G.E.T. S.p.A., società cessionaria del ramo d'azienda, fino al 31 dicembre 2014, le attività di riscossione per conto degli enti locali e territoriali;
- che il Consorzio, prefiggendosi l'obiettivo di velocizzare l'attività di riscossione delle entrate, garantire una corretta gestione delle risorse di bilancio e l'adempimento alle procedure, tempi e forme fissati dal legislatore, ha ritenuto di non determinarsi diversamente per la riscossione delle proprie entrate;
- che il Consorzio - continuando ad avere oggi l'esigenza di fornire continuità ai propri flussi finanziari e una proficua gestione del servizio di riscossione con modalità efficaci ed efficienti che consentano di acquisire con la massima rapidità e continuità gli importi versati dai contribuenti senza aggravii procedurali né per l'ente né per il contribuente - ritiene conveniente proseguire, stante la sopra citata proroga ex lege della convenzione in essere, l'attività con la SO.G.E.T. S.p.a. in quanto la stessa garantisce:
  - a. diversi canali di pagamento messi a disposizione dell'utenza;
  - b. invio di un avviso di pagamento senza oneri aggiuntivi per l'utenza;
  - c. costo di riscossione nella gestione ordinaria nella misura stabilita per la riscossione a mezzo ruolo;
  - d. costo di riscossione per la riscossione coattiva interamente a carico dell'utente;
- che al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 3, c.4 e 5 della L.R. 21.6.2011 n. 12 il quale prevede che l'esazione dei contributi consortili deve avvenire prioritariamente attraverso l'invio di apposito "avviso" trasmesso dal Consorzio o dall'esattore, si ritiene di procedere ad una integrazione della convenzione in essere per meglio dettagliare le condizioni del servizio in argomento;

### **TRA**

**Il CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA** con sede in Taranto al Viale Magna Grecia n.240, (CF.80005450731), in seguito denominato Ente, rappresentato dal Dott. Giuseppantonio Stanco nato a Sturno (AV) il 29.10.1932 nella qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore,

**E**

La **SO.G.E.T. S.p.A.**, capitale sociale euro 11.800.000,00 i.v., iscrizione Registro Imprese di Pescara, con sede in Pescara in Via Venezia. 49 – codice fiscale 01807790686, in seguito denominata Società, rappresentata dal Sig. Gaetano Monaco nella sua qualità di Direttore Generale;

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante del presente documento.

### **TITOLO II RISCOSSIONE CONTRIBUTI CONSORTILI**

#### **Art. 2**

La Società provvede alla riscossione dei contributi consortili imposti dell'Ente, che in seguito verranno denominati contributi, con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

#### **Art. 3**

1. L'Ente predispone su supporto magnetico le minute di carico relative ai contributi consortili per ciascun contribuente trasmettendole alla Società.
2. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari informativi, l'Ente autorizza la Società a procedere alla riscossione dei contributi per l'ambito territoriale di competenza della Società stessa rispetto all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, con le modalità indicate nei successivi articoli.

#### **Art. 4**

1. In relazione alle minute di carico ricevute la Società provvede entro gg. 20 alla formazione delle liste di carico per la riscossione che vengono inviate dalla Società stessa all'Ente per l'esecutività e l'approvazione.
2. La Società, ricevuto il visto di esecutorietà sulle liste, provvede entro gg. 10 all'inoltro delle prove di stampa; successivamente all'approvazione delle stesse da parte dell'Ente, la Società provvede alla formazione degli avvisi di pagamento secondo il modello concordato con l'Ente; gli avvisi dovranno contenere, mediante apposito allegato, tutte le informazioni relative al contributo richiesto e le modalità per il pagamento.
3. L'avviso di pagamento è inviato dalla Società a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, non oltre 15 giorni dall'approvazione delle prove di stampa. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato dall'Ente stesso, sono restituiti all'Ente per le verifiche e i controlli di sua competenza entro 15 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste od agenzie incaricate del servizio di recapito.
4. All'avviso dovrà essere unito un bollettino prestampato per il versamento.  
I contribuenti potranno utilizzare più sistemi di pagamento:
  - allo sportello della Società;
  - agli sportelli bancari convenzionati;
  - agli sportelli postali;
  - On-line

- Altri canali di pagamento

Per i pagamenti agli sportelli della Società nessuna spesa è a carico del Contribuente.

#### **Art. 5**

1. La Società provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.
2. La Società trasmette mensilmente all'Ente l'elenco dei contribuenti che hanno provveduto al pagamento.

#### **Art. 6**

1. La Società versa le somme riscosse, compresi gli interessi di mora e al netto dei compensi di riscossione, entro 10 giorni successivi alla scadenza di ogni decade in analogia all'art. 22 del D.Lgs. 112/99.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Società rende all'Ente il conto della gestione.

#### **Art. 7**

Entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata la Società predispone e notifica ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento, un sollecito di pagamento valevole quale atto di messa in mora. La Società, per coloro che si rendono morosi anche dopo la notifica del sollecito di pagamento, provvederà alla riscossione coattiva come previsto nel titolo III della presente convenzione per importi superiori ad € 50,00.

### **TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE**

#### **Art. 8**

La riscossione coattiva avverrà ai sensi del R.D. 24 settembre 639/1910 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 2 *sexies* e seguenti del D.L. 24 settembre 2002 n° 209 convertito con modificazione dalla legge 265/2002 e dalle successive norme emanate, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n° 46, salvo quanto diversamente disciplinato dal presente documento.

#### **Art. 9**

1. L'Ente affida alla Società la riscossione coattiva delle entrate in regime di concessione.
2. La riscossione è riferita alle entrate per le quali non siano decorsi i termini di prescrizione del credito.

#### **Art. 10**

La Società provvederà a propria cura e spese alla predisposizione delle ingiunzioni come previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n° 639, nei confronti dei contribuenti morosi. I decreti, sempre nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 14.04.1910 n° 639, verranno, a cura della Società notificati con le modalità previste e consentite dalla legge, ai contribuenti morosi. La Società acquisisce le date di notifica delle ingiunzioni anche otticamente. La Società aggiorna l'elenco dei morosi con i pagamenti effettuati dai contribuenti direttamente alla Società stessa; l'Ente si impegna ad informare la Società dei pagamenti eventualmente ricevuti.

## Art. 11

La Società, stante quanto previsto al comma 2 *septies* dell'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002 n° 209, convertito con modificazioni dalla legge n° 265/2002, provvederà alla nomina di uno o più Funzionari Responsabili della Riscossione che svolgeranno le funzioni previste dal citato articolo.

## TITOLO IV

### COSTI

#### Art. 12

Il compenso per i servizi affidati alla Società sono:

- Riscossione spontanea dei contributi consortili:

Compenso sulle somme riscosse nella misura pari al 3,80 % più IVA come per legge.

Tale compenso si applica nella fase di riscossione tramite avviso di pagamento e del sollecito di pagamento di cui all'art. 7 della presente convenzione. Per la fase di sollecito le spese di notifica nella misura prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 112/99 sono a carico del contribuente.

- Riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione (R.D. 14 ottobre 1910 n° 639): compenso del 8,00 % (otto per cento).

Per la riscossione coattiva a mezzo ingiunzione il compenso, gli interessi di mora, le competenze, le spese di notifica previste dall'art. 17, comma 7 *ter*, del D.Lgs. 112/99 e di riscossione nonché le spese per le procedure esecutive previste dal D.M. 21 novembre 2000, all. A e B, sono poste a carico del contribuente.

Nel caso di discarico o inesigibilità del credito le spese di notifica e le spese per le procedure esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000 sono, previa dettagliata rendicontazione, a carico dell'Ente.

Per quanto non disciplinato si richiamano le previsioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 112/1999.

## TITOLO V

### RAPPORTI CON L'ENTE

#### Art. 13

In riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/99 la Società:

- Provvederà al versamento delle somme riscosse sia per mezzo di riscossione volontaria che coattiva secondo l'art. 22 del D.Lgs. 112/99.
- Provvederà ad una rendicontazione analitica delle somme affidate in riscossione anche con accesso da parte dell'Ente alla banca dati della Società stessa; la rendicontazione sarà effettuata con cadenza decennale;
- La Società entro il primo bimestre di ogni anno invierà all'Ente il conto di gestione dell'esercizio finanziario;
- I provvedimenti (sgravi, sospensioni, dilazioni di pagamento, ecc.) saranno trasmessi dall'Ente alla Società che provvederà ad acquisirli nella banca dati e rendicontarli unitamente alle riscossioni ed al conto di gestione.
- I provvedimenti di sgravio da rimborsare ai contribuenti che hanno provveduto al pagamento, saranno rimborsati dalla Società previa autorizzazione dell'Ente; le somme rimborsate saranno oggetto di recupero sui primi versamenti utili da effettuare a favore dell'Ente con contestuale invio del rendiconto analitico delle somme rimborsate.

- Le comunicazioni di inesigibilità saranno inviate, anche con modalità telematiche, all'Ente dalla Società su modelli concordati; le comunicazioni di inesigibilità si riferiscono sia alle somme riscosse tramite ruolo che tramite ingiunzione.

Per tutto quello che non sia esplicitamente contemplato nei precedenti articoli si intendono qui richiamate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n° 112 e D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 per quanto applicabili.

#### **Art. 14**

La Società, allo scopo di contribuire al miglioramento della gestione delle entrate dei contributi consortili assicurerà all'Ente una puntuale consulenza sulle problematiche circa l'applicazione dei tributi locali ed in relazione alle specifiche responsabilità, alle scelte imposte ed alla discrezionalità prevista dalla norma, attraverso:

- Assistenza on-line sulla interpretazione e traduzione delle norme, stesura degli specifici regolamenti;
- Organizzazione di incontri monotematici su specifici argomenti che interessano la fiscalità locale, con la partecipazione di esperti del settore. Tali incontri saranno tenuti presso la sede della Soget, soprattutto in prossimità della scadenza di adempimenti.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15**

Per quanto non espressamente regolamentato nel presente documento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge.

#### **Art. 16**

La Società, su richiesta dell'Ente, provvede alla riscossione delle entrate dell'Ente stesso anche con modalità operative diverse da quelle previste nel presente documento. In tal caso le modalità operative e i compensi saranno stabiliti di volta in volta.

#### **Art. 17**

Il presente documento entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità fino al 31 dicembre 2014 salvo proroghe di legge che dovessero posticipare ulteriormente il termine di cui all'art. 1 comma 610 della L.147/2013.

**IL CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**IL CONCESSIONARIO SOGET. S.p.a.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art.14, c.2 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 20/3/14 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per sette giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

---

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. 1811 di prot. del 27 MAR. 2014

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Angelo D'Andria)